

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**Decreto 20 luglio 1993  
(Gazz. Uff., 31 agosto, n.204).**

**Modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 31 marzo 1984 recante norme di sicurezza per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 mc.**

**(Abrogato dal c. 1 dell'art. 6 del DM 14/05/2004. N.d.R.)**

Il Ministro dell'interno,  
di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato:

Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;

Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1980, n. 406;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 31 marzo 1984;

Rilevata la necessità di modificare ed integrare il citato decreto del Ministro dell'interno 31 marzo 1984;

Visto il parere espresso dal comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577

Decreta:

Art. 1. Il titolo 2 viene così modificato:

p.to 2.2b): dopo la dizione «... libero da costruzioni;», viene aggiunto «per i restanti tre quarti di detto perimetro non sono ammesse costruzioni destinate ad affollamento di persone o a civile abitazione con altezza antincendi superiore a 12 m; ».

Art. 2. Il titolo 4 viene così modificato:

p.to 4.3.1: dopo il punto f) viene aggiunto il punto «g) » seguente:

«g) Serbatoi fissi di g.p.l. a servizio di altre proprietà:

1) almeno 6 m reciproci qualora nel raggio di 15 m misurato dalla superficie dei serbatoi che si intendono installare, esistano singoli depositi, anche a servizio di altre proprietà, la cui capacità complessiva sommata a quella del deposito che si intende installare risulti non superiore a 5 m<sup>3</sup> (vedasi tavole A-B-C-D allegate);

2) almeno 15 m qualora la capacità complessiva di tutti i depositi esistenti e da installare, ottenuta con le verifiche di cui al precedente par. 1), risulti superiore a 5 m<sup>3</sup> (vedasi tavole A-B-C-D allegate);»;

p.to 4.4.1: dopo la dizione: «Le distanze indicate in 4.3.1. a)-b)-c) ...» viene aggiunto: «d)-e), ... »;

p.to 4.5.3: la dizione «... pertinenti il ... » viene sostituita da «... interni ed esterni al ... ».

Art. 3. Sono fatte salve le situazioni autorizzate alla data di pubblicazione del presente decreto.

Tavola B




Tavola A




Tavola D




Tavola C

